# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — Roma — Martedì, 24 aprile — Numero 96

**Abbonamenti.**

| | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . L. | 65 | 36 | 30 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . » | 120 | 80 | 50 |

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* - Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

*Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.*

**Inserzioni.**

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA* (*L. 60*) *per ogni pagina di manoscritto.*

*Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della* Gazzetta ufficiale *presso il Ministero dell'interno.*

*All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera* a) *della tariffa* (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

## SOMMARIO



# LEGGI E DECRETI

*Regio decreto-legge 5 aprile 1923, n. 835, che apporta variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922, per provvedere a rimborsi di buoni del tesoro triennali e quinquennali.*

**VITTORIO EMANUELE III**
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
**RE D'ITALIA**

Vista la legge 31 dicembre 1921, n. 1868;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei sottonotati capitoli dello stato di previsione dell'entrata e di quello della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922 è aumentato di lire cinquantamilioni (L. 50.000.000).

Entrata:

Capitolo n. 293: « Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti, ecc. ».

Spesa - Ministero tesoro:

Capitolo n. 256: « Rimborso di buoni del tesoro triennali e quinquennali, ecc. ».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

---

*Regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 836, concernente la emissione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni di speciali polizze a favore dei decorati dell'Ordine Militare di Savoia e di quelli fregiati di medaglie al valor militare.*

**VITTORIO EMANUELE III**
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
**RE D'ITALIA**

Visto il R. Viglietto 26 marzo 1833 per l'istituzione della medaglia in oro e in argento al valore militare;

Visto il R. decreto 8 dicembre 1887, n. 5100 (serie 3ª), per la istituzione della medaglia di bronzo al valor militare;

Vista la legge 31 dicembre 1848, circa il soprassoldo assegnato ai militari fregiati della medaglia d'oro e di argento al valore militare;

Visti i RR. decreti 28 settembre 1855, n. 1114, e 28 marzo 1857 per l'istituzione e la ripartizione in classi dell'Ordine Militare di Savoia;

Vista la legge 13 gennaio 1918, n. 17;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, num. 264;

Visto il decreto Luogotenenziale 7 aprile 1918, numero 644;

Visto il testo unico delle leggi sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª), e il regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074;

Visti la legge 4 aprile 1912, n. 305, sull'Istituto nazionale delle assicurazioni ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 5 agosto 1912, n. 939;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per la industria e il commercio, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, Ministro per l'interno, e con quelli per le finanze, per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I decorati dell'Ordine militare di Savoia e quelli fregiati di medaglia d'oro, d'argento e di bronzo al valore militare possono costituire presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, con l'intero ammontare annuo di ciascuno degli assegni relativi, polizze di assicurazione sulla vita nelle forme che saranno indicate col decreto di cui al successivo art. 2.

Il pagamento dei premi di assicurazione dovuti all'Istituto nazionale in conseguenza di tali contratti sarà effettuato direttamente dalle amministrazioni da cui i decorati percepiscono gli assegni in base a delegazione di pagamento mediante versamento all'Istituto medesimo degli assegni stessi e prescindendo dagli adempimenti richiesti da l'art. 402 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

L'Istituto nazionale è responsabile delle quote degli anzidetti assegni che in seguito all'avvenuta estinzione del contratto di sicurtà, venissero indebitamente corrisposte all'Istituto stesso dalle Amministrazioni competenti.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quelli delle finanze, della guerra e della marina, saranno stabilite le norme per la esecuzione del presente decreto che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DIAZ — TEOFILO ROSSI — THAON DI REVEL — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO

---

*Regio decreto 18 marzo 1923, n. 687, recante disposizioni che conferiscono la facoltà al R. Governo di concedere a Enti pubblici, a Società o a privati l'esercizio di impianti telegrafici.*

**VITTORIO EMANUELE III**
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
**RE D'ITALIA**

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' riservato allo stato il diritto di impianto e di esercizio di linee telegrafiche ad uso sì privato che pubblico.

Rimane tuttavia libero a chiunque il diritto di stabilire per proprio uso esclusivo comunicazioni telegrafiche nei propri fondi, purchè i fili non passino sopra o sotto il suolo pubblico o la proprietà altrui.

Art. 2.

E' data facoltà al R. Governo di concedere ad Enti pubblici, a Società, o a privati, alle condizioni e con le forme indicate nelle disposizioni del presente de-

creto, l'esercizio di tutto o parte del diritto di cui al primo comma del precedente articolo.

La concessione può avere per obbietto:

a) l'esercizio di linee telegrafiche dello Stato;

b) l'utilizzazione di settori di sistemi multipli in azione su circuiti governativi;

c) la costruzione ed il susseguente esercizio di nuove linee telegrafiche sia ad uso privato che ad uso pubblico;

d) la cessione della proprietà di circuiti e d'impianti statali.

Art. 3.

Per ciascuna concessione, il decreto che l'accorda determina le linee e gli impianti ceduti o da costruire stabilendo, in questo ultimo caso, i termini entro i quali dovranno essere eseguiti e le condizioni tecniche cui dovranno corrispondere.

Art 4.

Ogni concessionario deve versare congrua cauzione, il cui ammontare viene fissato dal Ministero delle poste e telegrafi, a garanzia degli impegni assunti.

Art 5.

Per le linee ad uso privato i concessionari pagheranno un canone annuo da stabilirsi nel decreto di concessione.

Art. 6.

A deroga dell'art. 12 della legge 25 giugno 1865, numero 2356, è data facoltà al Nostro Ministro delle poste e telegrafi di emettere la dichiarazione di pubblica utilità per quanto riflette gli impianti di cui all'art. 1 del presente decreto.

Tale facoltà lo stesso Ministro potrà, ove lo ritenga necessario, esercitare quando sia richiesta dai concessionari di cui all'art. 2 pure del presente decreto.

Art. 7.

Per tutti gli impianti telegrafici sia ad uso pubblico che privato, da costruirsi in zone militarmente importanti e che saranno indicate tali secondo norme da stabilirsi nel regolamento, è necessario udire il preventivo parere dell'autorità militare, la quale avrà diritto di far comprendere nel decreto di concessione quelle clausole che saranno ritenute opportune per salvaguardare gli interessi della difesa dello Stato.

Art 8.

E' dato mandato al R. Governo di stabilire le norme che regolano le concessioni di cui all'art 2, in ordine a durata, a compenso da pagarsi allo Stato, a riscatto, a preferenza da accordarsi negli impianti ai prodotti dell'industria nazionale, a determinazione di tariffe, ad assunzione e trattamento del personale, a controllo del traffico e del servizio e in genere in ordine a tutte le condizioni alle quali nell'interesse dello Stato e del pubblico servizio è opportuno che i concessionari sieno sottoposti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

---

*Regio decreto 22 marzo 1923, n. 810, che aumenta la misura dei diritti marittimi stabiliti dalla legge 23 luglio 1896, n. 318.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D ITALIA

Vista la legge 23 luglio 1896, n. 318;
Vista la legge 13 giugno 1910, n. 306;
Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 404;
Visto il regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile;
Vista la legge 30 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina, udito il commissario per i servizi della marina mercantile, di concerto con quello delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le misure dei diritti marittimi stabilite dagli articoli 24, 30, 31, 32, 33 e 34 della legge 23 luglio 1896, n. 318, sono modificate come agli articoli 2 e 3 del presente decreto, restando immutate le altre norme contenute nei citati articoli di detta legge.

Corrispondentemente restano modificati gli articoli 5, 11, 12, 13, 14 e 15 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 404.

Art. 2.

La tassa annuale di ancoraggio stabilita dall'art. 24 per i piroscafi nazionali addetti al servizio di rimorchio nei porti, nelle rade e nelle spiagge dello Stato, è portata a L. 1,50.

I diritti previsti dall'art. 30 per la concessione delle patenti di sanità sono portati rispettivamente a lire 2, 5, 15 e 25.

Art. 3.

I diritti fissati dall'art. 31 sono elevati rispettivamente a lire 12 e 25 e quelli stabiliti dall'art. 32 sono rispettivamente portati a lire 30, 60 e 100.

Il massimo canone annuo da corrispondersi per il rilascio della licenza ai galleggianti indicati nell'art. 33 è elevato a lire 10.

I diritti fissati dall'art. 34 per i battelli da diporto sono portati a L. 25 per i battelli di portata non superiore a 5 tonnellate, a L. 50 per quelli di oltre 5 e sino a 10 tonnellate e a L. 100 per quelli di portata superiore alle 10 tonnellate, ovvero provvisti di motore meccanico di qualsiasi specie, qualunque sia la loro portata.

Art. 4.

Per il rilascio e la rinnovazione degli atti di nazionalità saranno corrisposti i seguenti diritti:

*a*) un diritto fisso di L. 25 per tutte le navi di qualsiasi specie e tonnellaggio;

*b*) un diritto di L. 0,05 per i velieri e di L. 0,10 per i piroscafi per ogni tonnellata di stazza netta.

Nel caso di rinnovazione dell'atto per dispersione del precedente o di rilascio di un nuovo atto per cambiamento di nome, il diritto fisso sarà corrisposto in misura doppia di quella fissata alla lettera *a*)

Per il rilascio di passavanti provvisorio o di altre temporanee autorizzazioni alla navigazione sarà corrisposto un diritto di L. 20 per i velieri e di L. 50 per i piroscafi.

Art. 5.

I passavanti e recapiti provvisori di cui al precedente articolo non potranno essere rilasciati senza preventivo deposito di una somma sufficiente ad assicurare il pagamento dei diritti da liquidarsi a carico della nave durante il tempo in cui terrà le spedizioni provvisorie e delle spese e diritti erariali per l'emissione delle regolari carte di bordo.

Art. 6.

I precedenti articoli 4 e 5 sono applicabili ai territori annessi in forza delle leggi 26 settembre 1920, numero 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, intendendosi in luogo dell'atto di nazionalità il documento che ne fa le veci a termini delle disposizioni tuttora vigenti in quei territori.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Le navi ed i galleggianti per i quali fossero in corso di validità i diritti e le tasse già corrisposti prima della data sopraindicata, sono tenuti al pagamento della differenza tra la nuova misura dei diritti e quella corrisposta.

Per le navi ed i galleggianti provvisti di licenza annuale la differenza da pagare sarà limitata a tanti dicesimi del suo intero ammontare quanti sono i mesi intercedono tra l'entrata in vigore del presente e la scadenza della licenza. In modo analogo r n'nato l'ammontare del supplemento della al primo comma dell'art. 2.

e a tempo indeterminato, per gli atti di nazionalità ed altri recapiti che ne tengono luogo la differenza sarà corrisposta per intero, ma nel computo non sarà tenuto conto del raddoppiamento previsto dal penultimo capoverso dell'art. 4. I supplementi previsti dal presente decreto dovranno essere corrisposti entro il 30 giugno 1923. Nello stesso termine dovrà essere effettuato l'intero pagamento dei diritti stabiliti dall'art. 4, ad eccezione del supplemento previsto dal penultimo comma di detto articolo, per le navi sin'ora esenti dal pagamento di tali diritti.

Le disposizioni relative al pagamento dei supplementi non si applicano al diritto di patente sanitaria.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

---

*Regio decreto 18 marzo 1923, n. 845, che sopprime l'Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, convertito nella legge 24 marzo 1921, n. 441;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri dell'interno, delle finanze e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono revocati i compiti attribuiti all'Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma, di cui alle lettere *a*), *b*) ed *f*) dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, convertito nella legge 24 marzo 1921, n. 441.

Art. 2.

E' revocato il contributo dello Stato per la zona industriale da Roma al mare di cui al n. 4 della lettera *n*) dell'art. 18 del citato decreto, salvo per la parte già erogata.

Art 3

E' fatto obbligo all'Ente autonomo di presentare entro il 30 giugno 1923 una Società regolarmente costituita, per la assunzione della concessione della ferrovia Roma-Ostia Nuova.

Colla presentazione della predetta Società s'intenderà senz'altro soppresso l'Ente autonomo.

Con successivo decreto si provvederà a regolare la liquidazione dei rapporti dell'Ente automo con lo Stato e con gli altri Enti interessati particolarmente per quanto riguarda i compiti di cui alle lettere c) ed e) del ripetuto art. 2 del decreto istitutivo dell'Ente autonomo.

Art. 4

Il contributo del 60 % per la costruzione della ferrovia Roma-Ostia Nuova verrà corrisposto per la parte dei lavori eseguiti dal 1° gennaio 1922 mediante sovvenzione annua, per il periodo di anni 20, comprendente l'ammortamento della somma corrispondente al contributo medesimo e relativi interessi al 6,50 0[0.

Tale sovvenzione potrà essere corrisposta per quote durante la costruzione in base a regolari certificati di avanzamento da rilasciarsi per periodi non inferiori a tre mesi, con decorrenza dalla data dei certificati stessi

Sarà peraltro in facoltà dell'Amministrazione di trattenere sull'importo dei singoli certificati un decimo di garanzia sino alla liquidazione finale, che verrà fatta a lavori ultimati, dopo regolare visita di ricognizione della linea.

Le quote di sovvenzione, come sopra determinate, potranno essere vincolate a garanzia di operazioni finanziarie a norma dell'art. 37 del testo unico delle disposizioni di legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno introdotte le necessarie variazioni nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per la imputazione delle spese di cui ai precedenti comma.

Art 5.

Aperta all'esercizio la ferrovia Roma-Ostia Nuova, la somma di lire trentamilioni, con i relativi interessi 3 0[0, risultanti dal conto corrente istituito presso il tesoro con l'Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma, diminuita delle quote che potessero essere devolute a favore dello Stato a scomputo della somma stessa in dipendenza della liquidazione di cui all'ultimo comma del precedente art. 3, sarà trasformata in 35 annualità eguali posticipate, al predetto tasso del 3 %, giusta la convenzione stipulata con l'Ente medesimo il 5 febbraio 1920, in base al decreto-legge 22 gennaio 1920, n. 52, ed approvata col R. decreto n. 122 in data 8 febbraio 1920.

La prima di tali annualità dovrà essere pagata dal concessionario della ferrovia, un anno dopo l'apertura all'esercizio della linea, e le altre annualità alla medesima scadenza negli anni successivi.

Art 6.

Restano in vigore le disposizioni del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, che non siano incompatibili con quanto è stabilito nel presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — TEOFILO ROSSI — CARNAZZA.

Visto, il guardasigilli. OVIGLIO.

---

*Commissione per i danni marittimi di guerra: Sentenza che dichiara legittima la cattura del motoscafo « Lena ».*

In nome di S. M.
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

La Commissione per i danni marittimi di guerra composta dei signori:

*Presidente*: Gr. Uff. Gerolamo Biscaro;

*Membri supplenti*: Comm. Francesco Pasciuto, Cav. Lorenzo De Leonardis;

*Commissario del Governo*: S. E. Raffaele De Notaristefani;

*Vice Segretario*: Cav. Uff. Stefano Lambusier;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA:

nel giudizio promosso dal Commissario del Governo, con istanza del 15 luglio 1920, sulla cattura del motoscafo « Lena », di nazionalità germanica, di proprietà del signor Federico Rechsteiner;

Udita la relazione della causa fatta dal cav. Lorenzo De Leonardis, commissario supplente;

Udito l'avv. Giacinto Rabby, procuratore legale, iscritto all'albo, in rappresentanza dell'avv. Attilio Boschi Huber, non comparso, il quale ha concluso per la consegna del motoscafo « Lena » ai legittimi proprietari, eredi di Federico Rechsteiner;

Udito il Commissario del Governo, il quale, confermando le proprie conclusioni scritte, chiede che la Commissione voglia dichiarare legittima la cattura del motoscafo « Lena » e ordinare la confisca;

Dichiarata chiusa dal Presidente la discussione orale e visti gli atti e documenti della causa;

Ritenuto che l'8 agosto 1918 il Comando in Capo del Dipartimento marittimo di Venezia, venuto a conoscenza che presso la ditta Grapputo di Venezia, trovavasi un motoscafo denominato « Lena » di proprietà del Consolato germanico, ne ordinava il **sequestro;**

**Che dal verbale relativo,** compilato in data dell'8 agosto **suddetto, risultano le seguenti caratteristiche del galleggiante:**

lunghezza m. 10,45, larghezza 1,35, motore tipo Fiat 25/30 HP, scafo in legno cedro, con cabina;

Che a bordo non furono rinvenuti documenti di sorta; però da una quietanza di saldo è risultato che il motoscafo fu venduto nel marzo 1912 dal Capitano Giorgio Marcon, di Venezia, al signor Federico Techsteiner console germanico in quella città;

Che, avendo il Ministero della Marina trasmesso gli atti al Commissario del Governo, questi, con istanza del 15 luglio 1920, c' leva che si procedesse al giudizio di cattura del motoscafo « Lena »;

Che l'istanza fu depositata nella Segreteria della Commissione assieme al fascicolo degli atti e il Presidente diede atto dell'avvenuto deposito con suo decreto del 17 luglio 1920;

Che l'istruttoria fu aperta con decisione presa in camera di Consiglio il 5 novembre 1920 e, nel corso di essa, e cioè il 7 marzo 1921, si costituiva in giudizio l'avv. Boschi Huber, quale procuratore e difensore della Signora Giulia Augusta Rechsteiner, che agiva anche in nome della sorella, signora Ella De Stepska-Doliva; entrambe eredi del signor Federico Rechsteiner, morto il 30 dicembre 1916;

Che l'istruttoria fu chiusa con decreto del Presidente in data 14 febbraio 1922 e la causa fu portata in discussione nella sed. ta del 10 luglio 1922;

Che, a seguito del dibattito orale, la Commissione ritenne necessari altri accertamenti, e, con sentenza del 3 novembre 1922, riaprì l'istruttoria;

Che la nuova istruttoria fu chiusa con decreto del Presidente in data 15 gennaio 1923, e la discussione della causa fu fissata per la seduta odierna;

Ritenuto che, nel corso dell'istruttoria, la difesa ha eccepito che il signor Federico Rechsteiner era suddito svizzero, e che, ad ogni modo, dovendo i beni già nemici essere considerati in rapporto alla nazionalità di chi li possedeva al momento dell'entrata in vigore del Trattato di Versailles (10 gennaio 1920) ed essendo il signor Rechsteiner morto prima, si dovesse avere riguardo alla nazionalità degli eredi di lui, e precisamente delle due figlie: signora Giulia Augusta Rechsteiner, per la quale era in corso il riconoscimento della nazionalità svizzera, e signora Ella de Stepska-Doliva, riconosciuta suddita polacca, jure matrimonii »;

Che nella discussione orale, la difesa, confermando le precedenti eccezioni, ha eccepito che il motoscafo « Lena » essendo adibito quale mezzo di locomozione nei canali di Venezia, in conseguenza della particolare viabilità di quella città, deve essere considerato alla stregua dei mezzi di locomozione terrestri, a trazione meccanica, usati nelle altre grandi città;

Che, inoltre, con R. decreto del 10 agosto 1922 (come da notifica riportata nella « Gazzetta Ufficiale », n. 212, dell'8 settembre 1922), a favore della signora Giulia Augusta Rechsteiner, quale suddita ex germanica, era stata autorizzata la restituzione, senza corrispettivo, delle sue proprietà, già devolute al Demanio dello Stato;

Che per tanto si dovesse far diritto alla domanda di restituzione del motoscafo « Lena » a favore dei suoi legittimi proprietari;

Attesochè, nel corso dell'istruttoria, in base a precise informazioni della R. Capitaneria di Porto di Venezia, si è avuta la conferma che il motoscafo « Lena » era di proprietà personale del Console Rechsteiner, che se ne serviva principalmente per uso di ufficio, e causalmente per la sua famiglia, ed inalberava bandiera germanica;

Attesochè la proprietà del motoscafo non va considerata in rapporto alla nazionalità degli eredi Rechsteiner, al momento dell'entrata in vigore del trattato di Versailles; poichè il sequestro, se fu materialmente eseguito soltanto l'8 agosto 1918, e cioè dopo la morte del proprietario, in virtù dell'art. 1 del D. Luog. n. 814 del 30 maggio 1915, doveva considerarsi già virtualmente avvenuto sin da quando la piazza marittima di Venezia, dove il galleggiante trovavasi, fu in istato di guerra anche con la Germania; e soltanto per l'occultazione fattane nel cantiere Grapputo, fu possibile prenderne più tardi possesso;

Che la nazionalità del proprietario non ha valore per decidere della nazionalità della nave, la quale è determinata dalla bandiera, ed essendo germanica la bandiera che il motoscafo batteva, non altra può essere ritenuta la sua nazionalità;

Attesochè la Commissione delle Prede ebbe già a riconoscere che i motoscafi, costituendo una sottoclasse della categoria delle navi, sono suscettibili di cattura e di preda, onde un'esclusione non può esser fatta per il motoscafo « Lena », sol perchè il proprietario l'usava come mezzo di locomozione nei canali e nella laguna di Venezia;

Attesochè è da escludere, per quanto riguarda il sequestro delle navi, regolato da particolari norme legislative, l'estensione delle disposizioni vigenti per le proprietà di sudditi ex nemici, onde non è applicabile al caso il R. decreto n. 470 del 10 aprile 1921;

Attesochè col decreto del Ministero della Marina, in data 15 marzo 1919, fu dichiarata la confisca di tutte le navi ex nemiche sequestrate in virtù dell'art. 1 del D. Luog. n. 814, del 30 maggio 1915, onde il motoscafo « Lena », che, all'inizio delle ostilità con la Germania, trovavasi nel porto di Venezia, è soggetto a tale provvedimento;

*Per questi motivi*:

La Commissione dichiara legittima la cattura del motoscafo « Lena » e ne ordina la confisca a tutti gli effetti di legge.

Così deciso nell'udienza del giorno 26 gennaio 1923, nella sede della Commissione per i danni marittimi di guerra (Palazzo di Giustizia).

F.ti: *G. Biscaro, Pasciuto, de Leonardis, Lambusier.*

Depositata in Segreteria per gli effetti della pubblicazione oggi 16 febbraio 1923.

Il Segretario della Commissione Danni Marittimi di Guerra: f.to: *Lambusier.*

Esente dal Registro.

Per copia conforme al suo originale rilasciata per uso di ufficio.

Il segretario della Commissione per i danni marittimi di guerra:
*Lambusier.*

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

*Divisione I — Portafoglio*

### COMUNICATO

**La media settimanale pel pagamento dazi di importazione da valere dal 23 al 29 aprile 1923, è stata fissata in lire trecentonovanta rappresentanti cento dazio nominale e duecentonovanta aggiunta cambio.**

# INSERZIONI

## Lloyd Orientale

**Società anonima di assicurazione e riassicurazione**

MILANO

Corso Italia, n. 13

Capitale statutario L. 5.500.000
Emesso e versato » 500.000

Avviso di convocazione

Gli azionisti di questa Società sono convocati in assemblea generale straordinaria per il 15 maggio 1923, alle ore 10 ant., in Milano, Corso Italia, n. 13, in prima convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Trasferimento della sede e Direzione della Società a Genova, e conseguente modificazione dell'art. 3 dello statuto.
2. Proposte di modificazioni nell'art. 21 dello statuto sociale nel senso:

La Società è amministrata da un Consiglio composto da 5 a 9 membri eletti nell'assemblea. Essi durano in carica 4 esercizi fermo il disposto dell'art. 124 del Codice di commercio.

Qualora l'assemblea di prima convocazione andasse deserta, quella di seconda convocazione avrà luogo il giorno stesso, ad ore 15, in Milano, Corso Italia, n. 13.

Il deposito delle azioni va fatto nel termine di 5 giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza presso la sede sociale, a termine dell'art. 14 dello statuto.

Milano, 19 aprile 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione
Il consigliere delegato
A. E. Arduino.

13298 — A pagamento.

## Società vinicola Laziale

Anonima

**Sede in Roma**

Capitale L. 2.500.000 - Versato L. 750 000

I signori azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea generale straordinaria che si terrà in prima convocazione in Roma a via della Guglia n. 69-B (piazza Montecitorio), nello studio dell'avv. Giorgio Bolaffi il giorno 10 maggio 1923, alle ore 15, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Dimissioni del liquidatore e resa dei conti del medesimo
2. Elezione di un liquidatore

Occorrendo la seconda convocazione, essa sarà tenuta nel medesimo luogo ed ora il 17 maggio 1923.

Il liquidatore
dottor Romolo Ferlosio.

13327 — A pagamento.

## "ERITREA"

**Società pel commercio coloniale**

ANONIMA CON SEDE IN ASMARA
*(Colonia Eritrea)*

Capitale sociale L. 3.000.000 interamente versato

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 20 maggio 1923, alle ore 14, in Milano, via S. Nicolao n. 10, per deliberare su questo

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
2. Relazione del Consiglio di amministrazione e rapporto dei sindaci.
3. Deliberazioni sul bilancio e riparto utili.
4. Emolumento ai sindaci per l'esercizio 1923.
5. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione per l'esercizio 1923 e nomine relative.
6. Nomina di 3 sindaci effettivi e di 2 supplenti.

Andando deserta la prima assemblea per difetto di numero legale, resta fin d'ora indetta per il giorno 6 giugno 1923, alla stessa ora e nello stesso luogo la seconda adunanza, nella quale si delibererà qualunque sia il capitale in essa rappresentato.

Il deposito delle azioni necessarie per intervenire all'assemblea dovrà essere eseguito non più tardi del giorno 23 maggio 1923, presso le casse del Credito italiano di Milano.

Milano, 30 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13326 — A pagamento.

## Società farmaceutica prodotti e derivati chimici Farmacia Candioli

ANONIMA

Capitale Lire 2.000.000

**Sede in Roma**

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale per il giorno 14 maggio 1923, a ore 11 presso la sede della Società studi e finanziamenti, via XX Settembre n. 5, col seguente

Ordine del giorno:

Provvedimenti dell'art. 146 Cod. comm.
Modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.
Dimissioni del Consiglio di amministrazione.
Nomina degli amministratori.

Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno depositato i loro titoli se al portatore entro il giorno 8 maggio 1923, presso la cassa sociale in via Genova, 24, presso l'Istituto di credito mobiliare in Milano, via Monte di Pietà, 24, o presso il Monte dei Paschi di Siena sede di Roma, o che entro la stessa data, se nominativi, li avranno intestati a loro nome nel libro dei soci.

Non raggiungendo in prima convocazione il numero legale, l'assemblea avrà luogo in seconda convocazione il giorno 19 maggio successivo, alla stessa ora e nello stesso.

Il Consiglio d'amministrazione.

13321 — A pagamento.

## Cooperativa ex combattenti Pietro Chimienti

L'assemblea dei soci è convocata per il giorno 13 maggio 1923, alle ore 9 in prima convocazione ed alle ore 10 in seconda convocazione, presso la sede sociale in via Caio Mario, n. 7, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Discussione esercizio precedente con relazione del ragioniere.
2. Situazione al 31 marzo 1923 con relazione del Consiglio di amministrazione.
3. Liquidazione o trasformazione della Cooperativa.
4. Comunicazioni varie.

Roma, 20 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13328 — A pagamento.

## Società anonima Sago in liquidazione

SEDE IN ROMA

Capitale L. 5.000.000 versato

**Avviso di convocazione**
assemblea generale

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria di seconda convocazione e in assemblea generale straordinaria di prima convocazione per il giorno 11 maggio 1923, alle

ore 16, presso la sede della Società in Roma, via S. Eufemia, 19, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione dei liquidatori.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 ottobre 1922 e delibere relativo.
4. Nomina di 3 sindaci effettivi e di 2 supplenti e determinazione del loro emolumento.

Parte straordinaria:

1. Relazione dei liquidatori.
2. Presentazione della situazione contabile al 30 giugno 1923 e provvedimenti relativi.
3. Eventuali.

Potranno intervenire all'assemblea i signori azionisti che hanno depositate le loro azioni nella Cassa sociale almeno cinque giorni liberi prima di quello dell'assemblea o che risultino regolarmente inscritti nel libro dei soci.

I liquidatori.

13329 — A pagamento

## SOCIETÀ AUTOMOBILISTICA DI VAL D'ENZA

Sede in Sella di Lodrignano

I signori azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea che si terrà il giorno 29 aprile 1923, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio dell'esercizio sociale sino al 30 dicembre 1922.
4. Rinnovazione delle cariche sociali.

Il presidente
Ferdinando Del Monte.

13333 — A pagamento.

## Consorzio Sbarchi

Società anonima cooperativa fra i lavoratori del Porto di Savona

**Avviso di convocazione**

I soci sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 6 maggio p. v., alle ore 9 ant. al Teatro Wanda, per discutere il seguente

Ordine del giorno

1. Comunicazioni della Presidenza.
2. Elezioni del nuovo Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci.
3. Pratiche varie.

Trascorsa un'ora da quella fissata, l'assemblea passerà in seconda convocazione, e sarà valida qualunque sia il numero degli azionisti presenti.

Savona, 20 aprile 1923.

Il presidente
Edoardo Boecardo.

Il segretario
rag. Augusto Cecchi.

13334 — A pagamento.

## Società anonima conceria messinese

**Sede in Messina**

Capitale Lit. 100.000 — interamente versato

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 9 maggio 1923, in prima convocazione, e il dì seguente in seconda, alle ore 14, nei locali della Società, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e provvedimenti relativi.
4. Nomina del Consiglio d'amministrazione.
5. Nomina dei sindaci.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni alla sede sociale, in via delle Fabbriche, non più tardi del giorno 29 aprile 1923.

Messina, 19 aprile 1923.

Il presidente
del Consiglio di amministrazione
Giuseppe De Meo.

13335 — A pagamento.

## Comune di Bagnoregio

Eredità Agosti

AVVISO D'ASTA

SI RENDE NOTO

che nel giorno 15 maggio 1923, e occorrendo, nei seguenti, alle ore 9, nella villa Agosti, in Bagnoregio, si procederà, alla vendita dei sottoscritti fondi, di proprietà del lascito Agosti, a pubblico incanto, col metodo della estinzione delle candele, a norma del regolamento 4 maggio 1885, sulla contabilità generale dello Stato - a lotti separati - sul prezzo indicato accanto a ciascuno di essi.

I fatali, per l'aumento del ventesimo, sul prezzo di provvisoria aggiudicazione, scadranno alle ore 12 del giorno 5 giugno successivo.

L'asta sarà presieduta dal commissario per l'Amministrazione dell'eredità, o da chi per lui, con l'assistenza di un pubblico notaro.

Per potere concorrere all'asta, bisogna depositare nelle mani del notaio, che assiste all'asta, il decimo del prezzo base a garanzia dell'offerta, e un decimo per le spese d'asta, salvo conteggio.

Non si potranno fare offerte inferiori alle L. 50.

Perchè si possa procedere agl'incanti, è indispensabile che vi siano almeno due concorrenti.

Il prezzo di aggiudicazione definitiva deve essere pagato nel termine di giorni 10, mediante versamento della somma a conto corrente presso la Banca d'Italia, intestato al Commissario prefettizio per l'Eredità Agosti, sig. Luigi Asprea.

Gli atti di vendita, comprese le perizie sono visibili a chiunque ne faccia richiesta, presso l'Amministrazione dell'eredità, nella sua sede in Bagnoregio (Villa Agosti) dalle ore 10 alle 12 di ciascun giorno, meno i festivi, e, per il solo fatto di aver concorso all'asta, tutte le condizioni e le modalità in essi contenuti s'intendono essere a loro piena conoscenza, per tutti gli effetti di legge.

Tutte le spese di perizia, contratto, registro, pubblicità e tutte quelle inerenti e conseguenti alla vendita, nessuna esclusa, vanno a carico dell'acquirente.

Descrizione degli stabili

1. Barbacane, estensione ettare 3,36,30.
   Prezzo base L. 15550.
2. Calleno (orto), estensione ettare 0,04,00.
   Prezzo base L. 500.
3. Fontana di Calleno, estensione ettare 0,44,20.
   Prezzo base L. 6825.
4. Calleno II (orto), estensione ettare 0,06,00.
   Prezzo base L. 700.
5. Poggio di Calleno e Pantano, estensione ettare 2,79,40.
   Prezzo base L. 16.880.
6. Varco, estensione ettare 0,71,60.
   Prezzo base L. 3240.
7. Costicciole (boschivo), estensione ettare 0,53,50.
   Prezzo base L. 1650.

8. Costicciole II (boschivo), estensione ettare 0,58,50.
Prezzo base L. 1850.
9. Viaccia (Tezia), estensione ettare 0,50,80
Prezzo base L. 4640.
10. Oztorona e Ponticelli, estensione ettare 3,14,50.
Prezzo base L. 15.300.
11. S. Cristina e Vignole, estensione ettare 0,79,00.
Prezzo base L. 2400.
12. Portiglione (Seano), estensione ettare 2,61,00.
Prezzo base L. 8575.
13. Tre fossi, estensione ettare 1,00,00.
Prezzo base L. 2460.
14. Pozzitello, estensione ettare 8,55 50.
Prezzo base L. 20.895.
15. Font. Vicarello e Campo Pelo, estensione ettare 2,46,30.
Prezzo base L. 4690.
16. Campo o piano della Birberia, estensione ettare 5,28,00.
Prezzo base L. 14,350.
17. Prato Lungo, estensione ettare 0,85,00.
Prezzo base L. 6050.
18. Fontanicchi (Campacci), estensione ettari 3,93,10
Prezzo base L. 3930.
19. Caporipa, estensione ettari 6,09,80.
Prezzo base L. 36 840.
20. Fontanicchi II con casaletto, estensione ettari 1,46,40.
Prezzo base L. 10.260.
21. San Salvatore, estensione ett. 0 22,00.
Prezzo base L. 500.
22. Monici (Cannara), estensione ettari 1,09,30.
Prezzo base L. 6300.
23. Molinella (Monici), estensione ettari 0,05,00.
Prezzo base L. 350.
24. Monte, estensione ettari 0,30,00.
Prezzo base L. 3310.
25. Mole di grano e terreno Molino di sotto, estensione ettari 0,26,60.
Prezzo base L. 2735.
26. Castagneto, estensione ettari 9,07,40.
Prezzo base L. 35.900.
27 Aianetta, estensione ettari 0,23,00.
Prezzo base L. 1340.
28. Valle Volpe, estensione ettari 0,34,00.
Prezzo base L. 1900.
29. S. Francesco, estensione ettari 0,23,10.
Prezzo base L. 970.
30. S. Francesco vecchio, estensione ettari 1,20,70.
Prezzo base L. 40.500.
31. Bottega al Corso V. E. n. 39 civ.
Prezzo base L. 1770.
32. Casa in P. Cavour n. 18 civ.
Prezzo base L. 2765.
33. Stalla, v. c. del Vantaggio n. 10 civ
Prezzo base L. 1950.

Bagnoregio, 23 aprile 1923.

Il commissario prefettizio
L. Asprea

13330 — A pagamento.

Provincia di Lecce — Circondario di Taranto

## COMUNE DI CASTELLANETA

### AVVISO

di ultimo e definitivo incanto per l'appalto del dazio consumo

Essendo stata presentata in tempo utile dal signor Gennaro D'Aprile fu Paolo offerta di aumento in grado di ventesimo

SI RENDE NOTO

che il giorno 7 maggio p. v., alle ore 10, stante l'abbreviazione dei termini si terrà l'ultimo e definitivo incanto ad estinzione di candela vergine, per l'appalto della gestione daziaria dal 1° luglio c. a. al 31 dicembre 1925 sul capitolato e tariffa visibile presso questo ufficio comunale, aprendosi la gara su L. 42,420.

Per essere ammessi alla gara è necessario produrre il certificato di condotta ed idoneità ad obbligarsi e fare i depositi di L. 3000 per garanzia provvisoria e di L. 2500 per le spese contrattuali.

Castellaneta, 20 aprile 1923.

Il commissario prefettizio
Nacucchi Antonio.

Il segretario comunale
L. Capriulo.

13331 — A pagamento.

## Amministrazione dell'ospedale di Santa Maria Nuova in Reggio Emilia

Avviso d'asta pubblica per vendita di podere

SI RENDE NOTO

che alle ore 10 del giorno 15 maggio 1923, negli uffici dell'Amministrazione dell'ospedale di Santa Maria Nuova, in Reggio Emilia, via De Amici, n. 31, piano 1°, davanti al sottoscritto presidente o a chi per esso, avrà luogo una pubblica asta a candela vergine per la vendita a corpo e non a misura e senza scorte di nessuna specie del podere « Favorito » di proprietà del Pio luogo sito in Villa Canolo di Correggio, in catasto nuovo di detto Comune ai mappali nn. 411, 422, 423 e 4312, esteso ett. 6,76,75, dell'imponibile di L. 404,13 e confinato a levante con la strada comunale di Canolo, a sera con la strada comunale detta delle Fornacelle, a mezzogiorno con Corradini e a settentrione con fratelli Righi e altro possessore.

L'asta verrà aperta sul prezzo di L. 200.000 e ciascuna offerta in aumento non potrà essere inferiore a L. 1000.

L'aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto, il passaggio del possesso ad ogni effetto si riterrà avvenuto con l'11 novembre 1922, e il pagamento del prezzo dovrà essere eseguito all'atto della stipulazione del rogito definitivo di trapasso da farsi entro l'11 novembre 1923, con facoltà nell'acquirente di rinviare il pagamento di una parte di esso prezzo, non maggiore però di lire 50.000, a non più tardi del 31 dicembre 1925 col pagamento dell'interesse netto del 6 % in pendenza.

L'acquirente dovrà anche acquistare al prezzo del S. Martino 1922 le scorte morte che istruiscono il fondo, pagandole all'atto del rogito cui sopra.

I concorrenti all'asta dovranno versare nelle mani di chi la presiede un deposito in denaro di L. 30.000 in conto spese d'asta, rogito e quant'altro inerente e conseguente, salvo liquidazione, e un altro di L. 40 000 in denaro o in titoli di Stato valutati il 10 % in meno del valore corrente di Borsa, a titolo di garanzia della esecuzione del contratto.

Quest'ultimo deposito, se fatto in denaro, sarà fruttifero a favore dell'aggiudicatario nella misura dell'interesse legale.

Per le altre condizioni di vendita i concorrenti potranno rivolgersi all'Amministrazione del Pio Luogo e nei sopra nominati uffici (dalle o e 8 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 17 di ciascun giorno feriale), dove trovasi ostensibile il capitolato relativo.

Reggio Emilia, 16 aprile 1923.

Il presidente
C. C. Montecchi.

Il segretario
Enrico Gorini.

13332 — A pagamento.

PROVINCIA DI BELLUNO

Circondario Pieve di Cadore

## Comune di Comelico Superiore

AVVISO D'ASTA

per vendita legname da commercio

*Si rende noto*

che, nel giorno di sabato p. v. 28 corrente, dalle ore 9 alle ore 10 antimeridiane, avanti al sindaco od a chi per esso, avrà luogo nel Municipio di Candide, un esperimento d'asta, a schede segrete ed a sensi degli articoli 87-a) e 90 del regolamento di contabilità

dello Stato per la vendita dei prodotti di 1284 piante resinose d'alto fusto già martellate e da utilizzarsi nei boschi frazionali di Candide Grao del Prete e Alla Costa.

Prezzo base d'asta L. 100 il mc.

Data e luogo di consegna

Entro gennaio 1924 ed anche prima in quanto possibile sugli stazi usuali dietro il ponte al km. 24 della strada Nazionale carnica.

Quantità della merce:

Piante n. 1284 pari a metri cubi 1674:430.

Deposito:

Il concorrente all'asta dovrà versare a titolo di deposito cauzionale L. 15.000 ed altrettante all'atto della stipulazione del contratto.

L'aggiudicazione avverrà anche in caso di un'unica offerta purchè pari almeno al dato d'asta.

Detta vendita è regolata inoltre dal quaderno d'oneri forestale 18 maggio 1921 ostensibile a chiunque in Municipio.

Candide, 17 aprile 1923.

Per il sindaco
S. Carbogno.

13336 — A pagamento.

Provincia di Belluno

Circondario Pieve di Cadore

## Comune di Comelico Superiore

AVVISO DI SECONDO ESPERIMENTO D'ASTA
per la vendita di prodotti boschivi

Nel giorno di sabato 28 aprile 1923, dalle ore 10 alle ore 11 ant. dinanzi al sindaco, od chi per esso, avrà luogo in questo Municipio il secondo e definitivo esperimento d'asta per la vendita dei lotti di legname d'abete bianco e rosso specificati nello elenco sottoriportato.

L'incanto seguirà a schede segrete a sensi degli articoli 87-A e 90 del regolamento di contabilità generale dello Stato e l'aggiudicazione avverrà a favore del migliore offerente anche se vi sarà una sola offerta pari al dato d'asta.

Per adire all'asta i concorrenti dovranno provare di avere versato al tesoriere comunale ed in via d'eccezione potranno versare a chi presiederà l'incanto, l'importo della cauzione provvisoria, dovranno inoltre versare al segretario comunale l'importo delle spese d'asta, contratto e conseguenti tutte a carico degli aggiudicatari.

La vendita sarà fatta alle condizioni fissate rispettivamente dalle deliberazioni consigliari 19 dicembre 1922, n. 457 (Desoledo) 19 dicembre 1922, n. 458 e 28 ottobre 1922, n. 421 (Casamazzagno) e 19 dicembre 1922, n. 455 (Padola) nonchè dai relativi quaderni d'oneri forestali.

Gli aggiudicatari entro 10 giorni da quello dell'incanto si presenteranno alla stipulazione dei contratti previo versamento di una somma pari al 30 0/0 dell'importo approssimativo.

L'Amministrazione comunale non intende rispondere delle differenze in più o in meno sia in numero che in misura in confronto ai dati descritti nell'elenco seguente:

Lotto 1.

Val della Pola (Dosoledo).

Piante martellate n. 220 — Volume 218,035.
Prezzo di base d'asta al mc. L. 80.
Importo approssimativo L. 17.442,80.
Deposito cauzionale L. 1740.
Deposito per spese L. 350.

La consegna in località Piè del bosco, strada Pian della Mola (Tabià) entro il 31 luglio 1923.

Lotto 2.

Salacè (Casamazzagno).

Piante martellate n. 4292 — Volume 6053,875
Prezzo di base d'asta al mc. L. 100.
Importo approssimativo L. 605.387,50.
Deposito cauzionale L. 60.538,75.
Deposito per spese L. 4000.

La consegna a km. 24 in località strada naz. Carnica Montecroce, in parte entro giugno 1923 il resto entro febbraio 1924.

Lotto 3.

Salacè e Alla Croda (Casamazzagno).

Piante martellate cime 700 — Volume 55.000.
Prezzo di base d'asta al mc. L. 60.
Importo approssimativo L. 3300.
Deposito cauzionale L. 300.
Deposito per spese L. 100.

La consegna in località (400 circa) presso il km. 24 strada naz Montecroce e 300 circa piedi bosco sotto la Croda vicino al torrente, all'approvazione del verbale di aggiudicazione.

Lotto 4.

Chiauri (Padola).

Piante martellate n. 1534 — Volume 1704,000.
Prezzo di base d'asta al mc. L. 110.
Importo approssimativo L. 187.440.
Deposito cauzionale L. 18.700.
Deposito per spese L. 1500.

La consegna due terzi della merce in località Campotrondo, il rimanente a Col d'Entraghe, due terzi entro dicembre 1923, un terzo entro gennaio 1924.

Comelico Superiore, 19 aprile 1923.

Per il sindaco
S. Carbogno.

13337 — A pagamento.

PROVINCIA DI BELLUNO

Circondario di Pieve di Cadore

## Comune di Comelico Superiore

AVVISO D'ASTA
per l'appalto dei lavori boschivi

Nel giorno di martedì 24 corrente, dalle ore 9 alle 10 antimeridiane, avrà luogo in questo Municipio, davanti il sindaco o a chi per esso, l'asta ad unico e definitivo incanto ad offerte segrete secondo gli articoli 87 a) e 90 del regolamento sulla contabilità dello Stato, per l'appalto dei lavori di taglio-riduzione in tronchi e trasporto di piante resinose come da dati seguenti:

1° n. 1082 piante martellate nel bosco Ombrio di Dosoledo aventi una massa cubica legnosa di circa metri 1158,955 per un importo di lavorazione di circa L. 23.179.10 pagabili in tre rate uguali, la prima terminato il taglio, la seconda dopo avvenuto l'accatastamento nel luogo di consegna e la terza terminato il segno;

2° n. 1683 piante martellate nel bosco Alla Costa di Casamazzagno aventi una massa cubica legnosa di circa metri 2137,540 per un importo di lavorazione di circa L. 47.025,88 pagabili in tre rate uguali come sopra.

Le offerte in bollo da L. 2,40 che saranno presentate dovrann essere fatte in ribasso del dato a base d'asta di L. 20 il metro cubo per la merce del 1° lotto (bosco Ombrio di Dosoledo e lire 22 il metro cubo per la merce del secondo lotto (bosco Alla Costa di Casamazzagno) ed accompagnate dalla prova di aver versato alla cassa comunale a garanzia dell'offerta ed eventualmente a cauzione del contratto la somma di L. 2000 sia in danaro che in titoli di rendita e un deposito di L. 600 per le spese d'asta e contratto per il primo lotto.

Per il secondo lotto e per lo stesso motivo la prova di aver versato alla cassa comunale la somma di L. 4000 sia in denaro che in titoli di rendita e un deposito di L. 1800.

L'aggiudicazione sarà fatta in base all'offerta più vantaggiosa sui dati d'asta anche se vi sarà un solo offerente.

L'appalto è subordinato alle condizioni stabilite dalla deliberazione consigliare 19 dicembre 1922 n. 457 (Dosoledo) ed alla delibera consigliare 19 dicembre 1922 n. 458 (Casamazzagno) e dal capitolato d'oneri forestale 30 giugno 1921.

Candide, 18 aprile 1923.

Per il sindaco
S. Carbagno.

13338 — A pagamento.

## MUNICIPIO DI REGGIO EMILIA

AVVISO D'ASTA
**a termini abbreviati**
per ornitura di ghiaia vagliata

Nel giorno 30 aprile andante, alle re 10, in Reggio Emilia, nella sala di residenza della Giunta mun cipale, si terranno pubblici incanti, a schede segrete, secondo il metodo di cui all'art. 87, ett. *a*), del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, per l'appalto della fornitura della ghiaia vagliata occorrente nel 1923 per la manutenzione delle strade comunali.

La fornitura è divisa in quattro lotti partitamente descritti nel capitolato regolatore dell'appalto ch on la tariffa dei prezzi unitari, è depositato ed ostensibile nei giorni ed ore d'ufficio presso la segreteria generale di questo Municipio, e cioè:

Lotto 1.

Zona nord-est.
Importo presunto L. 94.500.
Deposito per cauzione provvisosia L. 4700.
Deposito per spese di asta e con. L. 1000.

Lotto 2.

Zona nord-ovest.
Importo presunto L. 46 438,50.
Deposito per cauzione provvisoria L. 2300.
Deposito per spese di asta e con. L. 1000

Lotto 3.

Zona sud-est.
Importo presunto L. 69.890,50.
Deposito per cauzione provvisoria L. 3500.
Deposito per spese di asta e con. L. 1000.

Lotto 4.

Zona sud-ovest e strade urbane non selciate.
Importo presunto L. 89.205,50.
Deposito per cauzione provvisoria L. 4500.
Deposito per spese di asta e con. L. 1000.

Con la presentazione dell'offerta, il concorrente dovrà esibire la prova di avere eseguiti presso l'Economato comunale i depositi di cui sopra.

Le Società cooperative legalmente costituite, sono però dispensate dal deposito per la cauzione provvisoria, e per esse la cauzione definitiva verrà costituita dalla ritenuta del 5 % sull'ammontare di ogni rata di acconto.

Le offerte, stese su carta bollata da L. 2,40, dovranno contenere un ribasso percentuale, per il lotto od i lotti cui si concorre, espresso in cifre ed in lettere, su tutti i prezzi di tariffa.

L'aggiudicazione sarà definitiva, seduta stante, e ciascun lotto verrà deliberato al miglior offerente, quand'anche non siavi che un solo offerente.

L'Amministrazione comunale si riserva piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'ast ualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le agioni del provvedimento.

Reggio Emilia, 15 aprile 1923.

Il segretario generale
L. Grasselli.

Visto, il sindaco
P. Petrazzani.

13339 — A pagamento.

## Deputazione provinciale di Napoli

Avviso d'asta a termini abbreviati

Proceduto si nel giorno 17 marzo 1923, in esecuzione del manifesto del 7 detto, al primo esperimento di incanti, per l'appalto relativo all'esecuzione dei lavori di rappezzi di basolato del tronco della strada Circonvallazione di Torre del Greco, dal termine del nuovo basolato al termine della strada, l'appalto suddetto rimase provvisoriamente aggiudicato a favore del sig. Romano Salvatore fu Antonio, col ribasso del 6 % sull'ammontare previsto dal capitolato, e quindi la base d'asta da L. 40.905,50 restava diminuita a L. 38.451,17, oltre le impreviste ridotte da L. 4094,50 a L. 3848,83.

Nel termine utile, giusta il manifesto del 5 aprile 1923, dal signor Falanga Giovanni è stata presentata offerta di maggior ribasso del 5 %, sicchè l'importo dell'appalto, per effetto di quest'ultima offerta, è stato ridotto a L. 36.529,62, oltre le impreviste in L. 3656,38.

Ora dovendosi procederó su questa offerta a novello incanto,

SI FA NOTO

che si procederà al definitivo incanto per l'appalto suddetto, nel giorno 3 maggio 1923, alle ore 14 30, nella sede della Deputazione provinciale, palazzo della R. Prefettura in piazza del Plebiscito.

L'incanto seguirà a ribasso sulla somma di L. 36.529,62 oltre le impreviste in L. 3656,38 intendendosi qui ripetute tutte le dichiarazioni e le avvertenze contenute nel precedente manifesto pubblicato per questo appalto il 7 marzo 1923.

Non presentandosi alcun concorrente a licitare nel giorno sopra stabilito, l'appalto s'intenderà aggiudicato definitivamente al signor Falanga Giovanni, secondo la sua offerta, come pure sarà definitivamente deliberato al maggiore offerente, nel caso si presentino altri a concorrere.

È riservata la superiore approvazione nel merito e nel rito

Napoli, 23 aprile 1923.

Il segretario generale ff.
M. de Martino.

13340 — A pagamento.

## Congregazione di carità di Piacenza

Affitto di fondo rustico

Nell'incanto pubblico odierno l'affitto del podere Colombara di Mucinasso, in comune di S. Lazzaro Alberoni (Piacenza), locazione 1923-1932, è stato provvisoriamente aggiudicato, alle condizioni del relativo capitolato in base al prezzo di L. 52.100.

Fino alle ore 16 del 2 maggio p. v. (termini abbreviati) si potranno presentare offerte di aumento non inferiore al ventesimo.

Deposito da farsi in L. 25.000.

Piacenza, 21 aprile 1923.

Il presidente
V. Casali.

13341 — A pagamento.

## Ministero delle finanze

DIREZIONE GENERALE DEI MONOPOLI INDUSTRIALI

*Intendenza di finanza in Venezia*

AVVISO D'ASTA

ad unico incanto, per l'appalto della rivendita di generi di privativa n. 6 nel comune di Chioggia, via San Giacomo

SI RENDE NOTO

che nel giorno 21 maggio 1923, alle ore 10, in una sala della suddetta Intendenza di finanza, sarà tenuta l'asta ad offerte segrete, per l'appalto della rivendita suindicata.

L'esperimento d'asta avrà luogo a norma dell'art. 7 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650, e con le formalità stabilite dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Le condizioni d'appalto sono fissate in apposito capitolato di oneri ostensibile presso l'Intendenza e l'ufficio di vendita di Chioggia dove la rivendita dovrà effettuare l'acquisto dei generi di privativa.

L'appalto sarà aggiudicato definitivamente a colui che avrà fatto la migliore offerta di aumento per ogni cento lire di canone legale, purchè l'offerta stessa sia almeno uguale all'importo minimo di aumento fissato dalla scheda segreta dell'Amministrazione.

Il reddito lordo della rivendita sullo smercio dei tabacchi nell'esercizio finanziario 1921-922 fu di L. 20.350 e quindi il canone legale dovuto annualmente allo Stato ascende a L. 5957,50 in conformità dell'art. 17 del citato R. decreto.

Tale canone resterà fisso per l'intera durata dell'appalto, salvo all'appaltatore la facoltà di chiederne la revisione, qualora, per

cause a lui non imputabili, il reddito suindicato diminuisca almeno di un'ottavo.

La stessa facoltà di revisione è riservata all'Amministrazione nel caso si verifichi aumento di reddito nel limite precedentemente indicato.

Coloro che aspirano al conferimento della rivendita dovranno, nel giorno e nell'ora indicati, presentare al funzionario incaricato di presiedere all'incanto presso l'Intendenza di finanza suddetta in piego suggellato la loro offerta scritta su carta da bollo da L. 2,40, e conforme al modello posto in calce al presente avviso.

Le offerte per essere valide dovranno:

1. Esprimere in lettere e cifre l'aumento per ogni cento lire di canone legale.

2. Essere corredate della ricevuta del deposito di L. 4070 (pari al quinto del reddito) eseguito in una tesoreria provinciale del Regno o in numerario ovvero in buoni del tesoro o in rendita pubblica italiana.

I titoli e le obbligazioni suddette saranno calcolati al valore di borsa del giorno precedente a quello del deposito.

3. Essere corredate:

a) da un documento legale comprovante la capacità di obbligarsi;

b) dal certificato del casellario giudiziale;

c) da un atto notorio da cui risulti che l'accorrente non si trova in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli, 117 e 118 del regolamento 3 agosto 1901, n. 399.

Le offerte mancanti di tali requisiti, o comunque condizionate, o riferentisi ad offerte di altri concorrenti, si riterranno come non presentate; e del pari non potranno essere ammesse offerte per delegazione, qualora non siano munite di regolare ed autentico atto di procura speciale rilasciato dal mandante.

Il deposito fatto da colui che rimarrà aggiudicatario dell'appalto sarà trattenuto fino all'atto della stipulazione del contratto e versamento della cauzione stabilita dal capitolato d'oneri.

Per i depositi eseguiti dagli altri accorrenti all'asta verrà rilasciata la dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza.

Venezia, 18 aprile 1923.

L'intendente

MODULO DELL'OFFERTA

Io sottoscritto mi obbligo ad assumere in appalto, per 9 anni, l'esercizio della rivendita . . . . . . . . verso il pagamento del canone legale, aumentato di L. . . . . per ogni cento lire, assoggettandomi alle condizioni tutte fissate dall'avviso d'asta in data . . . . . . e dal relativo capitolato d'oneri.

Il sottoscritto

N. N.

(Nome, cognome e domicilio dell'offerente).

13315 — A credito.

---

## "AUSONIA"

### SOCIETA' DI ASSICURAZIONI

GENOVA

Capitale sociale L. 400.000 — interamente versato

*Avviso di convocazione* di assemblea generale ordinaria

E' convocata l'assemblea generale ordinaria degli azionisti della Società « Ausonia » nella sede sociale in Genova, piazza Fontane Marose n. 18, per il giorno 17 maggio 1923, alle ore 15, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio chiuso al 30 settembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina di amministratori.
5. Nomina dei sindaci e determinazione della loro retribuzione.

Gli azionisti dovranno fare il deposito delle azioni alla Cassa sociale, o presso le sedi in Italia del Banco di Roma almeno 5 giorni prima dell'assemblea.

Genova, 19 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

13343 — A pagamento

---

## S. A. P. I.

### Società Anonima Industria Pesca

Capitale L. 2.000.000

Convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti pel giorno 13 maggio 1923, alle ore 14 in prima convocazione, ed il 20 maggio 1923 in seconda convocazione, sul seguente

Ordine del giorno:

Assemblea ordinaria:

Relazione dei sindaci ed approvazione del bilancio.

Assemblea straordinaria:

Ratifica di precedente deliberazione e modifica allo statuto.

Nomina di consiglieri dimissionari.

13344 — A pagamento.

---

AVVISO

## UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI VICENZA

La Ditta Conti Giovanni ha, in data 4 luglio 1922 presentato domanda per derivazione d'acqua dalla roggia denominata della Sega alimentata dalle acque del Chiampo in comune di San Pietro Mussolino di mod. 3,50 d'acqua allo scopo di ricavare colla portata di mod. 3,70 la potenza di HP. 17,27, restituendo le acque al Chiampo in Comune di San Pietro Mussolino.

Per l'ingegnere capo

L. Sinisi.

13300 — A pagamento.

---

(2ª pubblicazione).

ESTRATTO DI DECRETO per dichiarazione di assenza

Con decreto 6 marzo 1923 il tribunale civile di Asti, provvedendo sulla istanza di Doglio fu Pietro, residente in Montegrosso d'Asti, perchè sia dichiarata l'assenza del proprio figlio Luigi, già domiciliato in Montegrosso, presunto assente da oltre tre anni, ordinò prima ed avanti ogni cosa di assumere informazioni sommarie sull'assenza del Dogliotti Luigi, mandando a pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 23 Codice civile.

Asti, 6 marzo 1923.

avv. Carlo Ballario.

12219 — A pagamento.

---

I sottoscritti, Dionisio Iacono ed avv. Carlo Brusa, il primo nella qualifica di presidente della cooperativa edilizia la Terza Italia, ed il secondo quale curatore della medesima, a norma dell'art. 21 dello statuto sociale convocano l'assemblea generale dei soci pel giorno 9 maggio 1923, nello studio del notaio Alessandro Venuti, alle ore 15 in prima convocazione.

In difetto di numero legale, l'assemblea avrà luogo alle 16 dello stesso giorno, in seconda convocazione, con avvertenza che in questa le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Oggetto:

Autorizzazione al presidente sig Iacono ed al curatore di presentare la seguente proposta di concordato:

Pagamento integrale dei crediti privilegiati, spese di giustizia ed amministrazione.

Il 30 % a tutti i creditori chirografari verificati e non verificati, in tre rate quatrimestrali uguali e posticipate a partire dal passaggio in giudicato della sentenza omologatrice.

Dionisio Iacono

avv. Carlo Brusa.

13320 — A pagamento.

---

(2ª pubblicazione).

SUNTO

Su istanza di Borra Maria in Coppi, residente in Torino, ammessa ai poveri con decreto 14 luglio 1921 della competente Commissione, l'ill.mo tribunale di Torino con sua sentenza in data 28 settembre 1922 dichiarò assente per ogni effetto di legge il signor Coppi Carlo del fu Luigi, già domiciliato e residente in Torino a partire dal 1° gennaio 1913.

Torino, 16 marzo 1923.

avv. Luca Maranzano.

12109 – A credito – Art. 28630 C.

Tumino Raffaele, gerente — Carlo Peruzzi, direttore — Tipografia delle Mantellate